

## Welfare aziendale: prime indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 (“**Circolare**”) l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il contenuto della normativa sul c.d. welfare aziendale, all’esito dei diversi interventi normativi susseguitisi negli anni, da ultimo con la legge di bilancio 2018.

Tra i principali aspetti analizzati, la Circolare ha chiarito tra l’altro che:

- I lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva per i premi di risultato continuano ad essere individuati esclusivamente tra i dipendenti del settore privato.
- La soglia reddituale di 80.000 euro si applica a partire dai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati (criterio di cassa).
- Qualora l’azienda sia priva di rappresentanza sindacale interna, potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.
- Nell’ipotesi in cui non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro.
- Nell’ambito di un Gruppo di imprese, affinché il premio possa essere agevolato, è necessario che l’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione sia raggiunto dalla singola azienda, non essendo sufficiente il raggiungimento del risultato registrato dal Gruppo stesso, salvo il caso in cui i rapporti di lavoro subordinato siano gestiti, nell’ambito del Gruppo, in maniera unitaria ed uniforme.
- Ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese relative alle finalità di cui alle lett. f-bis) ed f-ter), dell’art. 51, comma 2 del TUIR (“*servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari*”, nonché per “*la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti*”), non è necessario che i predetti rimborsi siano erogati nel medesimo anno in cui le spese sono state sostenute.